IL COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Parere ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

IL COMITATO

Rilevato e ritenuto, udita la relazione del Cons. Italo Volpe, che:

la società istante, attraverso più atti, si è dichiaratamente rivolta a questo Comitato

per ottenerne un parere in ordine alla possibile persistenza del beneficio economico,

sub specie di credito di imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000, nonostante il

fatto che la stessa fosse destinata a fondersi per incorporazione nella X s.p.a.;

l'interesse all'acquisizione del parere era quindi giustificato dall'aspettativa di una

risposta affermativa in ordine alla persistenza del beneficio, ad incorporazione

avvenuta, in favore della X s.p.a.;

la richiesta di parere tuttavia deve reputarsi inammissibile in ragione del fatto che

non rientra fra le attribuzioni di questo Comitato rispondere a quesiti in ordine alla

applicazione di norme giuridiche diverse da quelle espressamente contemplate nelle

fonti primarie che tali attribuzioni definiscono e perimetrano. Ciò impregiudicata la

possibilità, per la parte istante, di ottenere comunque dalla Agenzia delle entrate – al

di fuori delle forme procedimentalizzate di acquisizione di pareri da questo Comitato

– avvisi interpretativi in ordine all'an e al quomodo della sopravvivenza del credito

di imposta sopra richiamato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile la richiesta di parere.

Deliberato il 7 marzo 2006

Deposito: 13 marzo 2006